CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Tribunale di Foggia

VERBALE N. 24 del 03 novembre 2020

Calvio Maria Rosaria	Assente
Caso Pasquale	Presente
Celentano Giacomo A.	Presente
Chionchio Grazia	Presente
Curtotti Michele	Assente
De Maio Laura	Presente
Di Sabato Nadia	Presente
Iannarelli Luigi	Presente
Leo Luigi	Presente
Masi Angela	Presente
Mari Gaetano Massimiliano	Presente
Merlicco Marco	Assente
Mirabella Monica	Presente
Orsitto Enricomaria	Presente
Paolisso Giovanna	Presente
Pernice Adriano	Presente
Scillitani Marco	Presente
Taggio Lorenzo	Presente
Ursitti Gianluca	Presente
Ventarola Donatella	Presente
Vinelli Valerio A.	Presente

OMISSIS

L'anno **2020**, il giorno 03 del mese di novembre alle ore 14,00, nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e nella stanza virtuale del Consiglio, denominata come indicato nell'ordine del giorno soprariportato, creata mediante CINFOR, su espressa richiesta del Consiglio dell'Ordine, indirizzo mail a cui i singoli Consiglieri si sono collegati con propria strumentazione software.

.....

Il Presidente, Avv. Gianluca Ursitti, dà atto e ricorda che, anche alla luce della delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, le riunioni di Consiglio saranno tenute con modalità da remoto, salvo comprovate esigenze di necessità di riunione in presenza. il Consiglio è riunito in seduta permanente dal 25 marzo 2020, decisione indotta per consentire la adozione dei provvedimenti imposti dalla grave situazione epidemiologica in atto, senza sacrificio alcuno in ordine al dibattito ed alla corretta formazione della volontà consiliare, che si adottino tutte le decisioni che la situazione impone con la massima celerità consentita. Ricorda ancora che tutte le modalità di svolgimento delle sedute telematiche (ai fini della esatta identificazione di ciascun Consigliere, della sua accettazione alle modalità di svolgimento della seduta, oltre che del suo impegno in ordine alla riservatezza e segretezza e dell'impegno all'utilizzo di uno strumento informatico idoneo e personale, come da condizioni tutte indicate e accette anche con il verbale del 25 marzo 2020).

Si dà atto che le Consigliere Avv. Giovanna Paolisso e Avv. Laura De Maio, entrambe collegate con strumentazione propria, sono le uniche due Consigliere presenti all'interno della Sala Consigliare esistente all'interno del Palazzo di Giustizia di Foggia.

Il Presidente, Avv. Gianluca Ursitti, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta alle ore 14,00=. Funge da Segretario l'Avv. Giovanna Paolisso.

Si da' atto che i Consiglieri Avv. Maria Rosaria Calvio, Avv. Michele Curtoti e Avv. Marco Merlicco hanno informato il Consiglio di non poter partecipare all'odierna riunione per intervenuti e pressanti impegni professionali.

OMISSIS

QUARTO PUNTO all'o.d.g.:
Operatività del praticante patrocinatore: riscontro istanze prot. n. 3511/2020 e prot. n.3374/20;

OMISSIS

Con la **previgente legislazione**, **applicabile fino al 03 giugno 2016**, una volta ammesso al patrocinio, al praticante poteva essere conferito mandato "davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale" presso cui il praticante era iscritto, entro i limiti di cui all'art.7 della Legge n.479/1999, così come integrata dal decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, (cause di competenza del Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica il cui valore non superasse il limite di €.25822,84, cause di locazione, comodato, affitto di azienda, se non di competenza delle Sezioni agrarie, azioni possessorie, salvo il disposto dell'art.704 c.p.c, azione di denuncia di nuova opera o danno temuti, salvo il disposto di cui al 2° comma dell'art.688 c.p.c., cause per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, o una pena pecuniaria sola o congiunta alla stessa pena detentiva, cause afferenti ad una serie di reati ben individuati) e la durata massima della abilitazione era fissata in sei anni.
La **nuova legge professionale** ha introdotto la figura del patrocinio sostitutivo, per cui il praticante non può più avere cause proprie, ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus, nei limiti e nel rispetto della durata massima dell'abilitazione fissata in cinque anni dalla data del giuramento, come da combinato disposto di cui all'art.41, comma 12, L.n247/2012, che così recita:
" *Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare* ***attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica*** *e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,* ***in ambito civile*** *di fronte al tribunale e al giudice di pace, e* ***in ambito penale*** *nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.* ***L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni,*** *salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro".*
Il DM Giustizia 70/2016, art.1, al suo secondo comma, stabilisce i limiti temporali di applicazione delle due diverse discipline " *Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta' del praticante di avvalersi delle modalita' alternative di svolgimento del tirocinio."*
Il C.N.F. su richiesta dei Consigli Territoriali ha delineato e chiarito quale fosse il reale contenuto del c.d. patrocinio sostitutivo e così, con parere n.4 del 16 gennaio 2019 ha chiarito che
* la nuova formulazione dell'art.41,12°comma, legge n.247/2012, laddove istituisce il patrocinio sostitutivo (del dominus "e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo") prevede che l'attività del praticante possa essere svolta, in ambito civile, davanti al Tribunale e al Giudice di Pace senza alcun limite, e in

ambito penale, nei procedimenti per reati contravvenzionali e per tutti quei reati che, sulla base della disciplina previgente prima dell'entrata in vigore del Dlgs.51/1998, rientravano nella competenza del pretore;

* Con parere n.81/2018, poi ribadito con pareri nn.3 e 4 del 16 gennaio 2019, il C.N.F. si era già espresso in ordine alla mancanza di limiti territoriali all'esplicazione del patrocinio sostitutivo, "giacchè il dominus ben può svolgere la propria attività al di fuori del circondario e del distretto".

* E ancor prima, con parere n.33 del 16 marzo 2016, il C.N.F. aveva chiarito che, sempre nell'ambito del patrocinio sostitutivo, il praticante può esercitare la sua attività, sotto il controllo e la direzione del dominus, anche nei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e sue successive integrazioni e modifiche.

OMISSIS

Il Presidente
f/to Avv. Gianluca Ursitti

Il Consigliere Segretario
f/to Avv. Giovanna Paolisso

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - presso il TRIBUNALE DI FOGGIA

Foggia, 14/12/2020

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Paolisso